

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ordinanza n. 20

del 07/06/2022

**OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO DI VENDITA , SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE, ASPORTO E ATTIVITA' DI MUSICA**

**MODIFICA ORDINANZA
N.8 dell' 8.04.2022**

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza
hanno efficacia esclusivamente dal 20.06.2022 al 28.06.2022.
e dal 10.07.2022 al 18.07.2022-

IL SINDACO

PREMESSO:

Vista l'ordinanza n. 8 dell'08.04.2022 con la quale viene disciplinato l'orario di vendita, somministrazione alimenti e bevande, asporto e attività di musica nel territorio comunale;

Considerato che nel periodo in cui si svolgono i festeggiamenti siamo già in piena stagione estiva: festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno dal 20.06.2022 al 28.06.2022 compreso e i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo dal 10.07.2022 al 18.07.2022 compreso, vi è più presenza di persone che provengono anche dai paesi vicini che assistono alle manifestazioni religiose rimanendo nel nostro territorio fino alle ore mattutine;

Che pertanto, si rende necessario nei predetti periodi la non validità temporanea dell'orario di cui alla propria ordinanza n. 8/2022 restano in vigore le condizioni riguardanti il vetro, le lattine e la musica, la quale dovrà essere riprodotta con apparecchi elettroacustici, televisori apparecchi radiofonici esclusivamente all'interno del locale in cui si svolge come attività complementare.

VISTI il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

Visto l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento

del Sindaco nelle materie della "sicurezza urbana e della incolumità pubblica" definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Visto il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; la legge 190/2012, VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

VISTO l'art. 50-7 bis 1 della Legge 267/2000, che stabilisce che in caso di inosservanza delle ordinanze del Sindaco adottate ai sensi del suddetto art.50 comma 7 bis sancisce un'ammenda che va da euro 500,00 a 5000,00;

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

ORDINA

La non validità temporanea dell'orario contenuto nell'ordinanza n.8 dell'8.04.2022 per tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività di asporto, nel periodo in cui si svolgono i festeggiamenti :

- **in onore di Gesù Nazareno** dal 20.06.2022 al 28.06.2022 compreso-
- **i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo** dal 10.07.2022 al 18.07.2022 compreso-

restano in vigore le condizioni contenute nell'ordinanza n.8/2022 che riguardano il vetro le lattine e la musica che dovrà essere riprodotta con apparecchi elettroacustici, televisori apparecchi radiofonici esclusivamente all'interno del locale in cui si svolge come attività complementare.

E' obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95. In ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel contempo, adottati tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.

In generale, la musica deve avvenire entro i limiti di orario, deve avere carattere di complementarità, e di sussidiarietà.

Inoltre non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

Sono vietate altre tipologie di musica.

DISPONE

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative.

Il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza:

Il pagamento di una somma da €1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447;

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (home page) del Comune di San Giovanni Gemini, assicurandone piena ed ampia diffusione anche mediante mass media locali e social network;

DI DISPORRE la pubblicazione come per legge

E' consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.

San Giovanni Gemini ~~27~~06.2022



Il Sindaco

Dr. Carmelo Panepinto